

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni obbligatorie ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità agro-climatica-ambientale prevista dal SQNPI per i beneficiari aderenti all'intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014/2022

A partire dall'annualità di impegno 2017, è obbligatoria l'adesione al **Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)** nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. L'adesione, prevede l'assoggettamento, da parte del produttore, ad un sistema di controlli eseguiti da un organismo terzo (OdC) che alla fine del percorso di verifica in azienda, rilascia, per la sola fase di coltivazione, un'apposita **attestazione di conformità agro-climatica-ambientale (ACA)**, necessaria per l'ottenimento dei benefici previsti dalla misura e che contempra la verifica dei seguenti ulteriori impegni:

PARTE GENERALE		
capitolo	Codice della NC del piano di controllo SQNPI da applicare all'impegno PSR	Ulteriore prescrizione per le aziende beneficiarie della tipologia di intervento 10.1.1 del PSR per l'Umbria 2014-2020
7. AVVICENDAMENTO COLTURALE	6.1	Per le aziende che terminano un ciclo di impegni pluriennali e proseguono con un nuovo ciclo, i nuovi impegni devono intendersi continuativi di quelli precedentemente assunti (senza soluzione di continuità). Se l'interruzione è superiore a 180 giorni tale vincolo non sussiste.
		Per i nuovi impegni agroambientali ai sensi del Reg. 1305/2013 assunti nell' annualità 2021, la cui durata è di tre anni, si applica una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio.
9.TECNICHE AGRONOMICHE PER LA GESTIONE DEL SUOLO	5.4	Nel caso di impiego di teli pacciamanti, obbligo di utilizzare esclusivamente teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013. L'obbligo non si applica alle colture con permanenza in campo dall'impianto > 90 giorni come dettagliate
11. FERTILIZZAZIONE – Piano di fertilizzazione	10.1	Obbligo di adottare un Piano di fertilizzazione aziendale annuale redatto e monitorato con il supporto tecnico da parte di un consulente esperto in materia
11. FERTILIZZAZIONE – Analisi del terreno	10.4.1	Ogni referto analitico dovrà fare riferimento ad una singola area omogenea L'area omogenea dovrà avere un'estensione massima non superiore a 10 ettari. Tale vincolo non sussiste se l'azienda dimostra, con relazione a firma di un professionista iscritto a

		specifico albo professionale, l'omogeneità dei terreni interessati.
11. FERTILIZZAZIONE – Epoche e modalità di distribuzione.	10.2 / 10.3	Obbligo di frazionare la quota azotata nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • per dosi totali di N > di 60 Kg/ha e ≤ 100 kg/ha la distribuzione dovrà avvenire in almeno due somministrazioni. • per dosi totali di N > di 100 kg/ha ha la distribuzione dovrà avvenire in almeno tre somministrazioni.
Difesa e controllo delle infestanti	1.2	Divieto di utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari classificati Tossici (T) e Molto Tossici (T+) secondo la direttiva 67/548/CEE (classificazione DPD) e riclassificati in modo univoco nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1272/2008 (classificazione CLP: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370 E H372) in coerenza con il P.S.R. 2014/2022 (scheda di misura 10.1.1).
SCHEDE COLTURALI		
coltura		Ulteriore prescrizione
ERBA MEDICA,	6.2	Obbligo di mantenere il medicaio sulla medesima superficie per un periodo continuativo di almeno 5 anni dall'anno di impianto.
ERBA MAZZOLINA E FESTUCA	6.2	Obbligo di mantenere la coltura sulla medesima superficie per un periodo continuativo di almeno 5 anni dall'anno di impianto.
LUPINELLA, GINISTRINO, SULLA	6.2	Obbligo di mantenere la coltura sulla medesima superficie per un periodo continuativo di almeno 3 anni dall'anno di impianto.
OLIVO (con impegno aggiuntivo)	1.6	Obbligo di effettuare il controllo delle parassitosi solo mediante la spollonatura e la potatura con cadenza annuale.
	1.2	Sono vietati i trattamenti antiparassitari, ad eccezione di quelli a base di rame , a dosi non superiori a quelle ammesse in agricoltura biologica.
	10.2/10.3	E' vietato l'impiego di concimi chimici
PRATI POLIFITI ASCIUTTI	6.2	Obbligo di mantenere la coltura sulla medesima superficie da un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 4 anni dall'impianto.
TRIFOGLIO	6.2	Obbligo di mantenere la coltura sulla medesima superficie per un periodo continuativo di almeno 3 anni dall'anno di impianto. <u>Le varietà annuali sono ammissibili ai fini dell'avvicendamento ma non beneficiano degli aiuti della misura 10.1.1.</u>

<p>TABACCO VIRGINIA BRIGHT E KENTUCKY</p>	<p>10.2 / 10.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Obbligo a ridurre di almeno il 30% le concimazioni azotate apportate alla coltura del tabacco rispetto alla dose standard di 120 kg/ha di N;
	<p>10.2 / 10.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Obbligo a frazionare la concimazione azotata di coperturain almeno tre passaggi;
	<p>11.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Obbligo alla riduzione dell' acqua ad uso irriguo con un limite massimo di volume di adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro, frazionati in almeno 11 adacquamenti compreso quello in fase di trapianto. — Obbligo di determinare il fabbisogno irriguomediante uno dei seguenti metodi: 1) controllo dell'umidità del suolo mediante strumenti tensiometrici; 2) controllo dell'evaporazione mediante evaporimetri e determinazione del fabbisogno idrico della pianta con l'uso del dato dell'evaporazione e del Kc della coltura, noto per la zona o determinato con microlisimetri — Obbligo di eseguire gli interventi irrigui e, conseguentemente adattare il piano di irrigazione preventivamente impostato, tenendo conto dei dati pluviometrici della rete agrometeorologica regionale e delle risultanze dei controlli di cui al precedente trattino — Obbligo di installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell'acqua ai campi.